

**COMUNE DI CASTELLARO**

PROVINCIA DI IMPERIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13****OGGETTO:****APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2020. CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020.**

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GALATA' GIUSEPPE - Sindaco	Sì
2. ARNALDI MATTIA - Assessore	Sì
3. CATITTI ALESSANDRO - Consigliere	No
4. NATTA CLAUDIO - Consigliere	Sì
5. SECONDO GIAN MARCO - Assessore	Sì
6. MORI MARCELLO - Consigliere	Sì
7. PITZERI ALBERTO - Consigliere	Sì
8. PEZZIMENTI ELISA - Consigliere	Sì
9. GUARDIANI ANDREA - Consigliere	Sì
10. COGGIOLA AMERIGO - Consigliere	No
11. BALESTRA FABIO - Consigliere	Sì
12.	
13.	
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor CITINO ZUCCO Dott. Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALATA' GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con propria precedente deliberazione di n. 13 in data odierna;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Castellaro risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011

Viste le seguenti note:

- dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, prot. P/2019/4448 MR del 20/02/2020, pervenuta in pari data al prot. n. 841, con la quale comunica che il Comitato d’Ambito Regionale, con deliberazione n. 12 del 17/02/2020, ha individuato i Comuni quali Enti territorialmente competenti ai sensi dell’art. 6 della delibera Arera 443/2019, in ordine alla validazione dei PEF;
- della Regione Liguria, prot. PG/2020/86318 del 02/03/2020, pervenuta in data 03/03/2020 al prot. n. 1047, relativa alle competenze in merito alla validazione 2020 dei piani finanziario predisposti dai gestori, con la quale comunica che il Comitato d’Ambito per il ciclo dei rifiuti, con deliberazione n. 12 del 17/02/2020, ha attribuito, per quanto riguarda l’anno 2020, le funzioni assegnate all’Ente territorialmente competente dell’art. 6 della Deliberazione n 443/2019 di ARERA (ovvero Amministrazione Provinciale di Imperia), ai Comuni affidanti o ai diversi Enti che abbiano affidato il servizio se diversi dal Comune;

Dato atto che ad oggi non risultano pervenuti, da parte dei gestori del servizio, i rispettivi Piani Economici Finanziari (PEF), richiesti con pec del 05/03/2020 prot. 1122/1124;

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: *“5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21/03/2019 con la quale sono stati approvati il Piano Finanziario e le tariffe Tari 2019;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 107, c. 5 del D.L. 17/03/2020, n. 18, di confermare anche per l’anno 2020 le tariffe adottate per l’anno 2019, provvedendo entro il 31/12/2020 alla determinazione ed all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con eventuale conguaglio dei costi da ripartire in tre anni a decorrere dal 2021;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il **comma 683**, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto:

- che il P.E.F. TARI 2019 risulta congruo rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard, come da proiezione effettuata sul portale <https://www.fondazioneifel.it/banche-dati/costi-rifiuti> ed evidenziato che ai fini della copertura integrale dei costi del servizio si è tenuto conto sia dei costi di spazzamento/pulizia strade che degli oneri della gestione/riscossione del tributo effettuata direttamente;
- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, e che si è provveduto a ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi è calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti e per differenza viene calcolata l'incidenza dei costi fissi non domestici. L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi è calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte e per differenza viene calcolata l'incidenza dei costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche;
- che si è altresì tenuto conto della tipologia delle utenze non domestiche presenti sul territorio.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28/04/2020, con la quale sono state previste misure di sostegno alle attività economiche colpite dall'emergenza sanitaria Covid-19, tra cui:

- la riduzione diretta Tari 2020 parte variabile utenze non domestiche, commisurata al parametro oggettivo e imparziale di periodo di chiusura totale obbligatoria disposto dall'Organo di governo, secondo le modalità in essa contenute e verranno applicate direttamente ai contribuenti in regola con i versamenti tributari al 31/03/2020, previa presentazione di apposita autocertificazione da pervenire entro il 15/06/2020;
- la determinazione di n. 3 rate della Tari 2020 con le seguenti scadenze di pagamento: 1° rata al 31/10/2020, 2° rata al 30/11/2020, 3° rata al 31/01/2021, rata unica al 30/11/2020;

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di confermare per l'anno 2020 le agevolazioni già previste per gli anni precedenti, come evidenziate nel P.E.F. 2019, le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 vengono poste a carico delle tariffe Tari;

Ritenuto inoltre di stabilire, per l'anno 2020, come da G.C. 24 del 28/04/2020 sopra richiamata, la riduzione diretta Tari 2020 parte variabile utenze non domestiche, commisurata al parametro oggettivo e imparziale di periodo di chiusura totale obbligatoria disposto dall'Organo di governo, il cui costo viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 3550/8/1 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di

utenza indicate e la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base in base al rapporto tra la quantità di rifiuti prodotti e l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30/12/1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26/12/2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17/03/2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27/12/2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: "*683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*";

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19/05/2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27/12/2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, **ovvero 31 Luglio 2020**;

Preso atto dei successivi differimenti dei predetti termini;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 - ter del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto l'esito della votazione per alzata di mano che ha riscontrato il seguente risultato: favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno;

## DELIBERA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente richiamata ed approvata
2. Di **approvare per l'anno 2020** le tariffe della TARI, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
3. Di confermare per l'anno 2020 le agevolazioni già previste per gli anni precedenti, come già evidenziate e approvate nel P.E.F. 2019, le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 vengono poste a carico delle tariffe Tari;
4. Di stabilire, per l'anno 2020, come proposto con deliberazione della G.C. 24 del 28/04/2020 sopra richiamata, la riduzione diretta Tari 2020 parte variabile utenze non domestiche, commisurata al parametro oggettivo e imparziale di periodo di chiusura totale obbligatoria disposto dall'Organo di governo, secondo le modalità in essa contenute, applicate direttamente ai contribuenti in regola con i versamenti tributari al 31/03/2020, previa presentazione di apposita autocertificazione da pervenire entro il 15/06/2020, il cui costo viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 3550/8/1 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
5. Di determinazione per l'anno 2020 la riscossione della Tari in n. 3 rate alle seguenti scadenze: 1° rata al 31/10/2020, 2° rata al 30/11/2020, 3° rata al 31/01/2021, rata unica al 30/11/2020;
6. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere,

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

## 8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,48862	<b>0,41044</b>	0,60	115,26812	0,39735	<b>27,48107</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,48862	<b>0,47885</b>	1,40	115,26812	0,39735	<b>64,12250</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,48862	<b>0,52771</b>	1,80	115,26812	0,39735	<b>82,44322</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,48862	<b>0,56680</b>	2,20	115,26812	0,39735	<b>100,76393</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,48862	<b>0,60589</b>	2,90	115,26812	0,39735	<b>132,82518</b>
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,48862	<b>0,63521</b>	3,40	115,26812	0,39735	<b>155,72608</b>

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,11005	<b>0,03522</b>	2,60	0,39732	<b>1,03303</b>
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,11005	<b>0,07373</b>	5,51	0,39732	<b>2,18923</b>
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,11005	<b>0,04182</b>	3,11	0,39732	<b>1,23567</b>
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,11005	<b>0,03302</b>	2,50	0,39732	<b>0,99330</b>
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,11005	<b>0,11775</b>	7,03	0,39732	<b>2,79316</b>
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,11005	<b>0,08804</b>	5,24	0,39732	<b>2,08196</b>
107-Case di cura e riposo	0,95	0,11005	<b>0,10455</b>	7,82	0,39732	<b>3,10704</b>
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,11005	<b>0,11005</b>	8,21	0,39732	<b>3,26200</b>
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,11005	<b>0,06053</b>	4,50	0,39732	<b>1,78794</b>
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,11005	<b>0,09574</b>	7,11	0,39732	<b>2,82495</b>
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,11005	<b>0,11775</b>	8,80	0,39732	<b>3,49642</b>
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,11005	<b>0,07924</b>	5,90	0,39732	<b>2,34419</b>
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,11005	<b>0,10125</b>	7,55	0,39732	<b>2,99977</b>
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,11005	<b>0,04732</b>	3,50	0,39732	<b>1,39062</b>
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,11005	<b>0,06053</b>	4,50	0,39732	<b>1,78794</b>
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,11005	<b>0,53264</b>	31,74	0,39732	<b>12,61094</b>
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,11005	<b>0,40058</b>	23,86	0,39732	<b>9,48006</b>
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,11005	<b>0,19369</b>	14,43	0,39732	<b>5,73333</b>
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,11005	<b>0,16948</b>	12,59	0,39732	<b>5,00226</b>
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,11005	<b>0,66690</b>	49,72	0,39732	<b>19,75475</b>
121-Discoteche, night club	1,04	0,11005	<b>0,11445</b>	8,56	0,39732	<b>3,40106</b>

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to : GALATA' GIUSEPPE

Il Segretario Comunale  
F.to : CITINO ZUCCO Dott. Francesco

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza da oggi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Castellaro , li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

**E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.**

Castellaro , li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000)
- Per il decorso di giorni 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000).

**Il Segretario Comunale**  
CITINO ZUCCO Dott. Francesco